



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 30 marzo 2021 - n. XI/1831
Ordine del giorno concernente la programmazione di misure atte alla deflazione della popolazione tossicodipendente detenuta nelle carceri lombarde mediante l'impiego di fondi strutturali europei per incentivare l'esecuzione di misure alternative 3

Deliberazione Consiglio regionale 30 marzo 2021 - n. XI/1832
Ordine Del giorno concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari: sostegno alla proposta italiana di «Nutrinform Battery» contro la proposta «Nutriscore» o a semaforo 4

Deliberazione Consiglio regionale 30 marzo 2021 - n. XI/1833
Ordine del giorno concernente la richiesta al governo per la chiusura degli allevamenti di visoni e più in generale di animali da pelliccia 4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 7 aprile 2021 - n. XI/4529
Assegnazione al Comitato Olimpico Nazionale Italiano della Lombardia (Coni Lombardia) dei test rapid antigenici SARS-CoV-2 da destinare a favore degli atleti e del comparto sportivo delle federazioni affiliate allo stesso 6

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 12 aprile 2021 - n. 4913
2014IT16RFOP012 – RLO12019008322 – RLO12019008323 – POR FESR 2014-2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando ARCHE' «Nuove MPMI – Sostegno alle Start Up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 – Presa d'atto di rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso alle imprese Demach s.r.l. id 1500788 e Albacio s.r.l. ID 1500110. 8

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 9 aprile 2021 - n. 4857
Infopoint diffuso stagionale pisogne - RICONOSCIMENTO 11

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 12 aprile 2021 - n. 4888
Variante al progetto di sistemazione finale relativo alla concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta» in comune di Ternate (VA). Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 e della l.r. 5/2010. Proponente: Holcim (Italia) s.p.a. 12

Decreto dirigente struttura 7 aprile 2021 - n. 4678
Approvazione del sesto elenco dei concessionari/venditori abilitati, alla vendita di veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia di cui alla misura di incentivazione prevista dalla d.g.r. n. 4266 del 8 febbraio 2021 - domande presentate dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 2021 13

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 663 del 30 marzo 2021
Ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 – Piano delle opere pubbliche aggiornamento 7 - Finanziamento del progetto del comune di Magnacavallo di «Ripristino di immobile pubblico danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 ubicato in p.zza Marconi» – ID 52 e contestuale revoca dell'ordinanza n. 358 del 29 novembre 2017 15

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 14 aprile 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 664 del 30 marzo 2021

Bando Inail 4 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quarto provvedimento - Presa d'atto della rinuncia ad un intervento 17

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 30 marzo 2021 - n. XI/1831

Ordine del giorno concernente la programmazione di misure atte alla deflazione della popolazione tossicodipendente detenuta nelle carceri lombarde mediante l'impiego di fondi strutturali europei per incentivare l'esecuzione di misure alternative

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la risoluzione n. 45 concernente «Programma di lavoro della Commissione europea - anno 2021 e le politiche dell'Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1814 concernente la programmazione di misure atte alla deflazione della popolazione tossicodipendente detenuta nelle carceri lombarde mediante l'impiego di fondi strutturali europei per incentivare l'esecuzione di misure alternative, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- la Corte europea dei diritti umani (CEDU), con la cd. sentenza Torreggiani (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09; 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10), «sentenza pilota» sul grado di umanità delle condizioni detentive, adottata l'8 gennaio 2013 con decisione presa dall'unanimità, ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani nella misura in cui «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»;
- la «sentenza pilota» è un procedimento, regolato dal Rule 61, comma 1 regolamento della Corte, per identificare una tipologia di problemi strutturali che hanno dato (o possono dare) luogo a casi ripetitivi, dunque ad una violazione sistematica di uno dei diritti tutelati dalla Convenzione da parte dello stato convenuto;
- in particolare, la CEDU riscontrato come il carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario in Italia sia la causa principale della violazione reiterata dei diritti umani nei confronti dei detenuti;

premesse, altresì, che

- la CEDU ha determinato nei «3 metri quadrati di superficie calpestabile (floor space)» il criterio minimo applicabile in materia di spazio personale per i detenuti in una cella collettiva, al di sotto del quale si ottiene, ad opera dello Stato, una violazione «flagrante» dell'art. 3 della Convenzione e dunque si configura il «trattamento inumano e degradante» delle persone private della libertà personale e affidate alla tutela statale;
- secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone il tasso di sovraffollamento ufficiale oggi è del 106,2 per cento, ma considerando i posti realmente a disposizione sale al 115 per cento come riconosciuto dai vertici dell'amministrazione penitenziaria secondo cui «il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato, che presumibilmente i reparti chiusi riguarderebbero circa 4.000 posti»;
- con riferimento a Regione Lombardia è necessario segnalare i casi di Brescia 191,9 per cento, Lodi 184,4 per cento, Bergamo 164,1 per cento, Monza 153,1 per cento su cui grava una condizione di pesante sovraffollamento che, a causa dell'emergenza da COVID-19 e dei criteri di sicurezza e distanziamento che la gestione della pandemia impone, deve essere affrontata e superata;

rilevato che

gli effetti deflattivi sulla popolazione carceraria ottenuti dall'attuazione del cd. Decreto Cura Italia, d.p.c.m. 17 marzo 2020,

n. 18, sono stati minimi ed anzi appaltati ai giudici di sorveglianza, come afferma il CSM in un parere del 26 Marzo 2020: «un difficile ruolo di supplenza con l'assunzione di gravi responsabilità: i giudici di sorveglianza, infatti, dovranno ricercare soluzioni adeguate a contemperare la sicurezza collettiva con l'esigenza di garantire la massima tutela della salute dei detenuti e di tutti coloro che operano all'interno degli istituti penitenziari, muovendosi in un quadro normativo che non offre strumenti per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento che, in considerazione dei gravi rischi che determina per la salute collettiva, richiede precise e urgenti scelte da parte del legislatore»;

preso atto che

- con la nuova legislatura, il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è espresso dicendo che un importante segnale di attenzione deve essere rivolto verso il mondo penitenziario che, nell'ultimo anno, ha vissuto momenti molto difficili a causa dei provvedimenti adottati per rispondere all'emergenza COVID, annunciando quindi l'intenzione di riservare particolare attenzione alla realtà delle carceri e sostenendo che «non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmente colpite dalla funzione necessarie a contrastare la diffusione del virus»;
- anche per il Ministro della Giustizia Marta Cartabia è necessario orientarsi «verso il superamento dell'idea del carcere come unica effettiva risposta al reato. La 'certezza della pena' non è la 'certezza del carcere', che per gli effetti desocializzanti che comporta deve essere invocato quale *extrema ratio*», promuovendo così una visione più inclusiva sul tema delle carceri e delle misure alternative che evitano il sovraffollamento;

preso atto, altresì, che

- il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha recentemente adottato una Raccomandazione che aggiorna le «Regole penitenziarie europee del 2006», contenenti le norme e i principi giuridici principali relativi alla gestione delle carceri, al personale e al trattamento dei detenuti, sono un riferimento globale in questo ambito e guidano i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa nelle loro legislazioni, politiche e pratiche;
- l'Agenda e piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025 recentemente approvata rileva la necessità di «assicurare la continuità del trattamento, della riabilitazione e del recupero dei tossicodipendenti autori di reati sia durante che dopo la detenzione e, infine, sostenerne il reinserimento sociale. Lo sviluppo di un modello di assistenza costante, adeguato ad ogni Stato membro e ambiente carcerario, e l'introduzione di un periodo di prova potrebbero essere essenziali per consentire ai detenuti di accedere ai diversi tipi di accompagnamento di cui hanno bisogno ai fini del conseguimento dei loro obiettivi di recupero personale durante la detenzione, ridurre i rischi e promuovere un dialogo costante con i servizi di cura e riabilitazione una volta scontata la pena»;

considerato che

- Regione Lombardia ha recentemente rivendicato un ruolo centrale nella gestione delle dipendenze patologiche mediante l'approvazione della legge regionale legge regionale 14 dicembre 2020, n. 23 (Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche);
- in particolare, l'articolo 10 della suddetta legge istituisce e coordina un tavolo di lavoro «al fine di promuovere progetti sperimentali per il trattamento degli stessi all'interno degli istituti penitenziari e fuori dagli istituti»;
- l'11 marzo 2020, in occasione dell'informativa dell'ex Ministro della Giustizia Bonafede a seguito dei disordini negli istituti penitenziari del marzo scorso, anche un fervente sostenitore della «war on drug» come il senatore Maurizio Gasparri ha affermato che «esiste una norma non adeguatamente applicata in Italia che consente ai detenuti tossicodipendenti gli arresti domiciliari nelle comunità di recupero; voi che volete legalizzare la droga non riuscite a concepire un percorso alternativo al carcere per chi soffre di tossicodipendenza»;

considerato, altresì, che

- per quanto riguarda i detenuti classificati come tossicodipendenti ci si attesta ad oltre il 36% per gli ingressi e il tasso dei presenti è quasi il 28 per cento;

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 14 aprile 2021

- in termini assoluti parliamo di quasi 17.000 persone, queste persone avrebbero diritto ad accedere a misure alternative o ad accedere a modelli speciali di trattamento e riabilitazione;

rilevato, infine, che

- la carenza cronica di personale sanitario negli istituti di detenzione, acuita nell'ultimo anno dai bandi di impiego e di riassegnazione negli ospedali lombardi del personale medico per la gestione dell'emergenza pandemica, rende urgente la necessità, per le istituzioni responsabili della salute penitenziaria, di acquisire una nuova fotografia dell'organigramma medico reale oggi operante;
- da diversi anni il Justice Programme dell'Unione europea promuove finanziamenti per programmi sperimentali di riduzione del danno e presa in carico delle persone che consumano sostanze psicoattive;
- gli obiettivi dei fondi del FSE e del FESR, in particolare l'inclusione sociale e la lotta all'emarginazione, permettono di programmare interventi di presa in carico per il recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti e detenuti;
- l'utilizzo dei fondi europei del programma 2021/2027 nell'ambito della gestione delle tossicodipendenze può essere l'occasione di creare una società coesa e capace di farsi carico di tutti i suoi componenti, con politiche organiche di inclusione rivolte anche alle fasce più deboli, attraverso un sistema del welfare rafforzato, capace di sottrarre alle politiche penali un'ampia fascia di coloro che oggi affollano le carceri italiane;

impegna la Giunta regionale

ad avviare un percorso di programmazione, in concerto con il Comitato di indirizzo e coordinamento in area dipendenze e il tavolo di coordinamento tecnico in area dipendenze istituiti dalla legge regionale 23/2020, che veda l'impiego dei fondi strutturali europei del nuovo programma 2021/2027 per finanziare Programmi organizzativi regionali (POR), atti a intervenire sulla riduzione del sovraffollamento carcerario, che prevedano percorsi alternativi alla detenzione idonei per la gestione dei detenuti con dipendenze.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 30 marzo 2021 - n. XI/1832
Ordine Del giorno concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari: sostegno alla proposta italiana di «Nutrinform Battery» contro la proposta «Nutriscore» o a semaforo

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la risoluzione n. 45 concernente «Programma di lavoro della Commissione europea - anno 2021 e le politiche dell'Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1815 concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari: sostegno alla proposta italiana di «Nutrinform battery» contro la proposta «Nutriscore» o a semaforo, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

è prevista per la primavera del 2022 l'approvazione della normativa europea sull'etichettatura dei prodotti alimentari che dovrebbe prevederne una più chiara per favorire un acquisto più consapevole da parte di cittadini europei;

considerato che

- si stanno fronteggiando diverse proposte normative e che alcuni paesi europei capeggiati dalla Francia propongono

no il sistema «Nutriscore» o etichettatura a semaforo, che prevede che fronte pacco sia indicato il valore nutrizionale dell'alimento con una scala di cinque colori a cui corrispondono le prime 5 lettere dell'alfabeto (A-B-C-D-E) e graduata sulla base del contenuto di sostanze benefiche e di quelle che devono essere limitate, calcolate su 100 grammi. In questo modo, cibi come l'olio extravergine di oliva, il miele, i salumi, i formaggi, ricadrebbero tutti nelle fasce estreme, con «bollini» dall'arancione al rosso. Questo sistema si basa su un algoritmo «poco trasparente», che non tiene conto, paradossalmente, dell'impatto ambientale che spesso i cibi che ottengono il bollino verde portano con sé in termini di produzione di acqua, energia e packaging, solo per fare alcuni esempi;

- la controproposta italiana, cosiddetta del «Nutrinform Battery», prevede, invece, di tradurre in forma grafica su fronte pacco le informazioni nutrizionali già presenti in piccolo sul retro, informando il consumatore sul contenuto in calorie, grassi, zuccheri e sale basato sulla porzione e non sui 100 grammi, valutando quindi il ruolo del singolo prodotto all'interno di una dieta e rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata;

considerato, altresì, che

tra i due modelli, l'italiano e il francese, ci sono riferimenti culturali e industriali completamente diversi: la differenza sostanziale tra i due è che, mentre il sistema italiano vuole informare il consumatore per far fare scelte consapevoli, il sistema francese attribuisce pagelle al cibo condizionando il consumo con un bollino che dice 'buono' o 'cattivo' e ha caratteristiche pericolose per il nostro Made in Italy e in genere per le produzioni del Mediterraneo dell'Europa. Il Nutriscore ha l'appoggio delle grandi catene di distribuzione, perché fornisce loro uno straordinario strumento per poter fare un'azione di promozione basata sui colori e sulla marca. L'industria alimentare ha, infatti, un interesse a produrre e promuovere tutti i cibi con il bollino verde, andando così incontro a una omologazione alimentare e a una massimizzazione del profitto di impresa;

rilevato, infine, che

la Commissione ancora non ha ancora prodotto nessun documento ufficiale e ci si sta confrontando a livello Parlamentare e che l'Italia a tutt'oggi ha raccolto l'adesione di sette Stati relativamente alla propria proposta, per sostenere una battaglia di valore e identità condivisa, a favore di quegli alimenti che sono l'eredità e il prodotto di una lunga tradizione enogastronomica;

impegna la Giunta regionale

a sostenere in tutte le sedi la proposta italiana del Nutrinform battery ed attuare una forte azione di contrasto rispetto alla proposta del Nutriscore o etichettatura a semaforo, vera e propria minaccia per il Made in Italy e per la reale produzione agricola sul campo a scapito di quella da laboratorio.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 30 marzo 2021 - n. XI/1833
Ordine del giorno concernente la richiesta al governo per la chiusura degli allevamenti di visoni e più in generale di animali da pelliccia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la risoluzione n. 45 concernente «Programma di lavoro della Commissione europea - anno 2021 e le politiche dell'Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1816 concernente la richiesta al Governo per la chiusura degli allevamenti di visoni e più in generale di animali da pelliccia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

vista

la criticità dell'attuale situazione pandemica che impone misure di protezione adeguate in grado di abbattere i livelli di contagio tra le persone ed evitare ogni possibile trasmissione tra le specie animali portatrici potenziali o reali del COVID-19 perché, come ci ricorda la Fondazione Umberto Veronesi, «le zoonosi possono rappresentare un rischio serio soprattutto per le fasce di popolazione più fragili, come anziani, persone con sistema immunitario compromesso o con patologie croniche eppure in condizioni particolari come la gravidanza»

considerato che

- nello scorso anno, a partire dal 23 aprile 2020, quando l'Organizzazione mondiale per la salute animale comunicò che in due distinti allevamenti olandesi erano stati trovati esemplari di visone positivi al coronavirus, sono state adottate a livello nazionale e a livello europeo misure drastiche verso le popolazioni di visoni d'allevamento perché avrebbero potuto fungere da serbatoio per il SARS-CoV-2 e questo motivato dal fatto che il virus si era presentato nei dipendenti degli allevamenti. Nello specifico, i Governi di alcuni paesi europei hanno provveduto dal giugno 2020 ad un massiccio abbattimento dei capi in allevamento: oltre 2 milioni in Olanda, 17 milioni in Danimarca, centinaia di migliaia in Spagna (solo l'ultimo abbattimento della fine di febbraio 2021 in Galizia è stato di 3.100 visoni);
- in Italia è del 27 ottobre 2020 la notizia dei primi due casi che portarono successivamente all'abbattimento nei primi giorni di dicembre di 28.000 visoni nell'allevamento di Capralba (CR) in Lombardia;
- prima ancora, il 23 novembre 2020, a fronte di questa situazione il Ministero della Salute ha emesso un'ordinanza per sospendere in tutta Italia l'attività di allevamento di visoni;

valutati

- il Programma di Lavoro della Commissione Europea 2021 che si prefigge l'obiettivo di un cambiamento sistemico che aiuti le comunità nazionali e le loro economie a diventare resilienti, imparando e traendo insegnamenti dalla pandemia che ha attraversato il continente e sviluppando forme di cura e prevenzione utili ai cittadini europei e al loro ambiente vitale, innalzando gli standard di benessere delle persone, migliorando il loro approccio all'ambiente di vita e di lavoro, rivedendo le forme di utilizzo delle risorse naturali e il rapporto con le specie animali, salvaguardando la biodiversità e avendo attenzione a mantenerne gli habitat naturali; il tutto come precondizione oltre che come fattore di successo della transizione green;
- la proposta di risoluzione concernente il Programma di Lavoro della Commissione Europea - anno 2021 e le politiche dell'Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socioeconomico lombardo che al punto 41) auspica venga introdotto nell'ambito dell'iniziativa d) «Nuovo quadro giuridico per il ripristino di ecosistemi», il concetto che la gestione delle minacce sanitarie (ma anche economiche e sociali) passa anche da un attento controllo degli squilibri della biodiversità, con speciale attenzione al controllo e gestione delle specie animali invasive e problematiche, e, in generale, al contrasto efficace delle specie aliene;
- i Programmi di Ripresa e Resilienza di diverso livello che più in generale dovranno muoversi con la necessaria cautela per riconoscere, oltre a una maggiore tutela degli equilibri ambientali, un rispetto per le specie animali, un innalzamento degli standard di benessere degli allevamenti, un equo e generalizzato controllo degli standard e delle prescrizioni, una cancellazione delle pratiche non più sostenibili di allevamento e trattamento;
- la valutazione del Comitato scientifico per la salute e il benessere animale della Commissione europea che ha stimato come gli allevamenti di visoni non rispondano a standard accettabili di benessere animale e che già molti stati europei si sono espressi per vietare e chiudere gli allevamenti di animali da pelliccia (Regno Unito, Danimarca per le volpi, Austria, Olanda dal 2024, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Belgio, Svezia, Repubblica di Macedonia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Norvegia, Svizzera), a vietare nuovi allevamenti (Spagna) o a definire standard minimi strutturali di miglior trattamento animale che hanno di fatto portato alla chiusura di tutti gli allevamenti in Germania;

invita il Presidente e la Giunta regionale

- nella prospettiva di tutela della salute delle persone e proprio a partire dalla possibilità di future zoonosi, a richiedere al Governo nazionale, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, un pronunciamento legislativo che vieti in tempi brevi e definitivamente gli allevamenti di visoni e di animali da pelliccia più in generale nel nostro Paese, in assonanza con la maggior parte dei paesi europei, considerando l'opportunità di prevedere un ristoro o una eventuale riconversione degli allevamenti;
- a sviluppare, anche regionalmente, azioni utili a prevenire il fenomeno dello spillover, avendo attenzione alla tratta della fauna selvatica, evitando che le specie autoctone e alloctone vengano separate dal loro habitat naturale.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 14 aprile 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 7 aprile 2021 - n. XI/4529

Assegnazione al Comitato Olimpico Nazionale Italiano della Lombardia (Coni Lombardia) dei test rapid antigenici SARS-CoV-2 da destinare a favore degli atleti e del comparto sportivo delle federazioni affiliate allo stesso

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare l'art. 1 il quale prevede che la Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e i suoi aggiornamenti annuali, nonché al Risultato Atteso 105 - Econ. 0601 dal titolo «Sostegno al sistema sportivo lombardo» nell'ambito del quale sono previste, in collaborazione con soggetti istituzionali del mondo sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie operanti sul territorio, iniziative di prevenzione e tutela della salute attraverso la promozione di stili di vita sani e attivi, di promozione del benessere psicofisico della persona e di integrazione, inclusione e coesione sociale;
- la d.c.r. 13 novembre 2018, n. XI/188 «Approvazione delle Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)»;
- la l.r. 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) che, all'art. 4 bis, stabilisce tra l'altro che «la Regione promuove le attività di prevenzione e di promozione della salute con l'obiettivo di migliorare lo stato di salute fisica, mentale e sociale della popolazione, di eliminare i fattori di rischio individuali e ambientali, di ridurre le disuguaglianze favorendo l'accesso alle attività di prevenzione (...)» sviluppando a tal fine anche «processi di promozione della salute che attivino il ruolo delle politiche non sanitarie»;

Vista la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e tutti i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri coinvolti nella gestione della situazione emergenziale per quanto di rispettiva competenza e le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti dall'Istituto Superiore di Sanità;

Viste:

- le ordinanze del Presidente Regione Lombardia in tema di emergenza sanitaria, con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;
- i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da Covid -19, ed in particolare la d.g.r. n. 4353 del 24 febbraio 2021 «Approvazione del piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2» con la quale è stato approvato il Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, al fine di programmare le azioni di sviluppo della campagna vaccinale, in osservanza delle disposizioni ministeriali sopra richiamate, secondo il modello più adeguato al territorio ed alla popolazione lombarda;

Dato atto che il Piano Regionale Vaccini, in coerenza con il piano strategico nazionale, potrà subire modifiche ed integrazioni sia in relazione alla concreta disponibilità dei vaccini sia in relazione all'evoluzione epidemiologica, che potrà portare a identificare particolari categorie a rischio anche in relazione ad eventuali focolai epidemici sorti in specifiche aree del territorio;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 31400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto «Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico» che ha fornito informazioni in ordine alla natura e all'efficacia dei test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2, nonché evidenziata l'utilità dei test antigenici rapidi come strumento di prevenzione in determinati contesti;

Rilevato che i test rapidi antigenici del Coronavirus contribuiscono alla capacità complessiva di esecuzione di test diagnostici offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e di costi

per il Servizio Sanitario Regionale e che essi, fornendo tempestivamente il risultato, svolgono un ruolo di rilievo soprattutto nello screening della popolazione senza sintomi;

Considerato che l'introduzione di test per la ricerca dell'antigene SARS-CoV-2 (Rapid Diagnostic test Ag-RDTS), sia rapidi che non, su tampone naso faringeo costituisce un ulteriore strumento per il contenimento della diffusione del virus;

Dato atto che il test antigenico serve prioritariamente per:

- rendere più rapida l'identificazione dei positivi tra soggetti sintomatici (con un vantaggio indubbio nel setting del PS dal punto di vista organizzativo, per potenziale riduzione dei tempi di attesa);
- rendere più rapido il testing nei casi sospetti;

Rilevato che i test rapidi antigenici del Coronavirus contribuiscono alla capacità complessiva di esecuzione di test diagnostici offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e di costi per il SSR e che essi, fornendo tempestivamente il risultato, svolgono un ruolo di rilievo soprattutto nello screening della popolazione senza sintomi;

Vista la d.g.r. n. X/3777 del 3 novembre 2020 avente ad oggetto «Disposizioni relative all'utilizzo di test antigenici (Rapid Diagnostic test Ag-RDTS-tampone nasofaringeo) per la sorveglianza COVID-19» con la quale:

- vengono stabilite le disposizioni relative all'utilizzo di test antigenici (Rapid Diagnostics Test- Ag-RDTS tampone nasofaringeo) in ambito extra SSR/solventi;
- si dà atto che la fornitura dei test antigenici rapidi (Rapid Diagnostic test Ag- RDTS-tampone nasofaringeo), oggetto del presente provvedimento, sarà garantita dalla gestione del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 con oneri a carico dello stesso, come da nota prof. n. 1464 del 14 ottobre 2020 ad oggetto «Richiesta fabbisogni regionali integrativi di test diagnostici e tamponi»;

Rilevato che i tamponi antigenici rapidi attualmente in commercio non risultano eseguibili in autodiagnosi da parte di persone non esperte e che, quindi, il loro utilizzo è riservato a professionisti abilitati;

Considerato che il CONI è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport e la promozione della massima diffusione della pratica sportiva;

Preso atto che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano riconosce 44 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline Associate, 15 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 19 Associazioni Benemerite;

Rilevato, altresì, che Il Comitato Regionale del CONI della Lombardia è la diretta espressione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Preso atto che:

- la mission del CONI Lombardia, come recita lo Statuto, è quella di «promuovere ed attuare iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali, coordinare l'attività dei Comitati provinciali e vigilare sull'andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con i Comitati medesimi, ne verifica le compatibilità finanziarie e li trasmette alla Giunta nazionale per l'approvazione e per l'assegnazione dei relativi fondi; controlla l'esecuzione dei relativi programmi»;
- il Comitato si relaziona in maniera costruttiva con le strutture regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite, tutti organismi che fanno parte dell'organizzazione sportiva e che quindi sovrintendono e organizzano le attività;
- il CONI Lombardia cura i rapporti con le istituzioni regionali, coordinando gli interventi. In modo analogo si adopera per costruire rapporti di stretta collaborazione con le amministrazioni degli Enti Locali, sia pubblici che privati;

Vista la Circolare Ministeriale n. 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto «Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing» che riporta nel paragrafo «Obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali.» le seguenti indicazioni «Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e pro-

fessionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento.»;

Dato atto che in Regione Lombardia i medici possono registrare i tamponi eseguiti per il tramite della applicazione sMAINF come previsto dalla nota regionale G1.2020.0037779 del 5 novembre 2020 2.2) Registrazione tamponi antigenici per inserimento diretto da parte del medico (tamponi antigenici rapidi);

Vista:

- la nota prot. n. A1.2021.0148243 del 17 marzo 2021 del Sottosegretario Antonio Rossi inviata al Presidente del CONI Lombardia, dott. Marco Riva, con la quale si rappresentava, viste le difficoltà economiche che sta attraversando il mondo dello Sport e volendo promuovere la sicurezza e la tutela della salute degli atleti, la volontà di mettere a disposizione del CONI Lombardia un primo lotto di circa 20.000 test rapidi antigenici di prima generazione, relativi all'individuazione dell'infezione da SARS - CoV-2, da destinare agli atleti e al comparto sportivo delle Federazioni affiliate al Comitato;
- la nota prot. n. A1.2021.0173861 del 29 marzo 2021 con la quale Il Presidente del Coni Lombardia esprime interesse a ricevere i test rapidi antigenici da destinare agli atleti e al comparto sportivo delle Federazioni affiliate al Comitato Regionale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di procedere ad assegnare a Coni Lombardia un primo lotto di 20.000 test rapidi antigenici, relativi all'individuazione dell'infezione da SARS - CoV-2, da destinare gratuitamente a favore degli atleti e del comparto sportivo delle Federazioni affiliate al Comitato Regionale, mediante le modalità organizzative ritenute più idonee, nel rispetto comunque delle procedure previste per la somministrazione dei suddetti test;

Ritenuto, nel caso di disponibilità da parte di Regione Lombardia, di ulteriori lotti di test rapidi antigenici a favore di Coni Lombardia, di demandare al Direttore della competente struttura regionale (UO Sport e Grandi eventi sportivi) i relativi atti attuativi;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e le competenze dirigenziali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di assegnare al Comitato Regionale CONI Lombardia un primo lotto di 20.000 test rapidi antigenici, relativi all'individuazione dell'infezione da SARS - CoV-2, da destinare gratuitamente a favore degli atleti e del comparto sportivo delle Federazioni ad esso affiliate, mediante le modalità organizzative ritenute più idonee, nel rispetto comunque delle procedure previste per la somministrazione di tali test;

2. di assegnare, nel caso di disponibilità da parte di Regione Lombardia, di ulteriori lotti di test rapidi antigenici a favore di Coni Lombardia e di demandare al Direttore della competente struttura regionale (UO Sport e Grandi eventi sportivi) i relativi atti attuativi;

3. di stabilire che i tamponi eseguiti dovranno obbligatoriamente essere registrati nel sistema informativo lombardo secondo le modalità vigenti;

4. di impegnare Coni Lombardia ad inviare alla competente struttura regionale una relazione sulla ripartizione ed utilizzo dei test, con riferimento alle categorie di appartenenza degli atleti;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 14 aprile 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 12 aprile 2021 - n. 4913

2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - RLO12019008323 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando ARCHE' «Nuove MPMI - Sostegno alle Start Up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Presa d'atto di rinuncia e conseguente decadenza del contributo concesso alle imprese Demach s.r.l. id 1500788 e Albacio s.r.l. ID 1500110.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP E L'ARTIGIANATO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presa d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto: «Presa d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura»;
- la d.g.r. n. 1595 del 07 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso, fissando al 2 ottobre 2019 la data di apertura dello sportello;
- il d.d.s. n. 14033 del 2 ottobre 2019 con il quale si è provveduto alla chiusura dello sportello alle ore 14:23 a seguito di esaurimento della dotazione finanziaria resa disponibile dal bando, compreso overbooking;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni e massimo di 4 anni);

Dato atto che sono pervenute alla Direzione Generale via PEC, come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le rinunce da parte delle imprese Demach s.r.l. e Albacio s.r.l. del contributo concesso rispettivamente con i decreti n. 1562 del 11 febbraio 2020 e n. 2413 del 26 febbraio 2020;

Ritenuto di dichiarare la decadenza del contributo concesso e non erogato alle imprese Demach s.r.l. e Albacio s.r.l., di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo totale di € 108.979,78 e di procedere conseguentemente all'annullamento dei relativi impegni;

Visti:

- la legge 57/2001 e il decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:

- gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up e l'Artigianato;
- sono state effettuate le visure previste dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis e Deggendorf) ed è stato ottenuto il rilascio dei COVAR, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura;

Dato atto che:

- il punto D.6 del bando Archè «Nuove MPMI – Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» individua come Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up e l’Artigianato della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Interventi per le Start Up e l’Artigianato di cui alla d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «V provvedimento organizzativo 2021»;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021, con il quale l’Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
- il d.d.u.o. n. 4460 del 31 marzo 2021 con il quale il Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 delega la responsabilità delle attività dell’Azione III 3.a.1.1 – Bando Archè – Attività «Selezione e concessione» al Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start up e l’Artigianato;

Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dei termini di cui alla legge regionale 1/2012 a decorrere dalla data di ricezione al protocollo delle rinunce pervenute dalle imprese sopraccitate;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni; nonché la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei relativi decreti di concessione n. 1562 del 11 febbraio 2020 e n. 2413 del 26 febbraio 2020 e che si provvede a modificarla mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di prendere atto, a valere sul «Bando Archè – Nuove MPMI – sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», delle rinunce, agli atti dell’Ufficio, trasmesse dalle imprese Demach s.r.l. e Albacio s.r.l. e di dichiarare conseguentemente la decadenza del contributo concesso, rispettivamente con i decreti n. 1562 del 11 febbraio 2020 e n. 2413 del 26 febbraio 2020, e non erogato alle imprese stesse di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo totale di € 108.979,78;

2. di procedere all’annullamento degli impegni decretati, a valere sul bilancio regionale, a favore dei soggetti di cui al citato Allegato 1, per un importo totale di € 108.979,78;

3. di modificare gli impegni indicati nella tabella seguente:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022	Modifica ANNO 2023
14.01.203.10839	2021	1442	0	-16.989,89	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	1446	0	-11.892,92	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	1449	0	-5.096,97	0,00	0,00
14.01.203.10839	2021	24409	0	-37.500,00	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	24430	0	-26.250,00	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	24470	0	-11.250,00	0,00	0,00

4. di attestare che sono state espletate le attività (COVAR) previste dal RNA, come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti indicati all’Allegato 1, a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato dell’assistenza tecnica del bando e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei relativi decreti n. 1562 del 11 febbraio 2020 e n. 2413 del 26 febbraio

2020 e che si provvede a modificarla mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 14 aprile 2021

Allegato 1
BANDO ARCHE'- RINUNCIA E CONSEGUENTE DECADENZA DEL CONTRIBUTO CONCESSO

N.	ID DOMANDA	BENEFICIARIO	DECRETO CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	P. IVA/C.F.	RNA COD. COR	RNA COD. COVAR	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO (in decadenza)	RINUNCIA (ESTREMI PROTOCOLLO REGIONALE)
1	1500788	DEMACH SRL	n. 1562 del 11-02-2020	03780570135	1636550	460686	€ 84.949,45	€ 33.979,78	prot. 20428 del 15/03/2020
2	1500110	ALBACIO S.R.L.	n. 2413 del 26-02-2020	02776840346	1646067	460687	€ 150.000,00	€ 75.000,00	prot. 21226 del 23/03/2020
							€ 234.949,45	€ 108.979,78	

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 9 aprile 2021 - n. 4857

Infopoint diffuso stagionale pisogne - RICONOSCIMENTO

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività - modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 «Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook»;

Richiamato in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 il punto 2 in cui si prevede che:

- in base all'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 27/2015 le attività degli Infopoint sono svolte da enti pubblici, anche associati, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure da soggetti privati;
- i soggetti sopracitati che intendono istituire un Infopoint richiedono il riconoscimento alla Direzione Generale competente allegando alla richiesta una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni previste, compresa la planimetria e il rendering della struttura nel rispetto dell'immagine omogenea e coordinata di cui al Regolamento regionale n. 9 del 22 novembre 2016 e sue successive modificazioni;
- nel caso di richiesta di istituzione dell'infopoint da parte di soggetto diverso dal Comune dove è ubicato, la stessa deve essere corredata anche dal parere favorevole del Comune con riferimento alla sua rilevanza per il territorio;
- la Direzione Generale competente per materia provvede al riconoscimento dell'Infopoint entro sessanta giorni dal ricevimento dalla richiesta ed effettua l'istruttoria, comprensiva di sopralluogo in loco. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di riconoscimento si intende rilasciato. In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali, il termine viene sospeso fino alla ricezione dei medesimi da parte della Direzione Generale;
- il soggetto che ottiene il riconoscimento per l'infopoint assume la denominazione di soggetto gestore e resta l'unico interlocutore per Regione Lombardia, nonché destinatario di eventuali misure di sostegno;

Dato atto che con PEC protocollo n. P3.2021.0000758 del 1° marzo 2021 il Comune di Pisogne ha presentato la richiesta di riconoscimento dell'infopoint localizzato nel proprio comune, Provincia di Brescia, via San Marco, 4, quale Infopoint diffuso stagionale Pisogne;

Dato atto che l'infopoint:

- garantisce una apertura stagionale di 3 mesi (dal 12 giugno al 12 settembre);
- ha in via ordinaria un orario di 30 ore settimanali;
- ha come soggetto gestore il Comune di Pisogne, unico interlocutore per Regione Lombardia;

Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e personale adottate dalla giunta regionale a causa dell'emergenza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 2 aprile 2021 (da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 4604 del 02 aprile 2021) prevedono che fino al 30 aprile 2021 i servizi esterni e le missioni del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche;

Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 31 marzo 2021, agli atti dell'ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti previsti

dall'allegato A della d.g.r. 2651/2019 da parte dell'infopoint diffuso stagionale Pisogne;

Valutata con esito positivo la richiesta del Comune di Pisogne con l'allegata documentazione, conservata agli atti dell'ufficio, consistente in:

- scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
- relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti;
- planimetria dei locali;
- rendering di interni ed esterni della struttura nel rispetto dell'immagine omogenea e coordinata;

Stabilito quindi di riconoscere l'infopoint diffuso stagionale Pisogne, localizzato nel Comune di Pisogne, Provincia di Brescia, via San Marco, 4, gestito dal Comune di Pisogne;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei casi previsti dal punto 11 dell'allegato A della d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'infopoint diffuso stagionale Pisogne, localizzato nel Comune di Pisogne, Provincia di Brescia, via San Marco, 4, gestito dal Comune di Pisogne;

2. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune di Pisogne;

4. Di aggiornare l'elenco degli infopoint pubblicato sul sito di Regione Lombardia con l'inserimento dell'infopoint diffuso stagionale Pisogne.

La dirigente
Paola Negroni

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 14 aprile 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 12 aprile 2021 - n. 4888

Variante al progetto di sistemazione finale relativo alla concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta» in comune di Ternate (VA). Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 e della l.r. 5/2010. Proponente: Holcim (Italia) s.p.a.

IL DIRIGENTE DELL'U.O. SVILUPPO

SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

OMISSIS

DECRETA

1. Di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, la variante al progetto di sistemazione finale relativo alla concessione mineraria per marna da cemento denominata «Santa Marta», in territorio del Comune di Ternate in Provincia di Varese, secondo quanto prospettato nella documentazione depositata dal proponente Holcim (Italia) s.p.a., con sede legale in Corso Magenta, 56 - 20121 Milano, C.F. 00835890153 e P. IVA 13458310156, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni già impartite con il decreto n. 9676 del 24 ottobre 2013 e a condizione che:

- a) vengano adottate specifiche misure di attenzione e procedure per annullare la possibilità di incidenti con ricadute ambientali a carico dell'ecosistema [es. sversamenti accidentali sul suolo di carburanti e oli minerali, aree di deposito a ridosso della vegetazione, etc.];
- b) venga predisposto un programma di manutenzione di tutto il sistema drenante, con monitoraggio costante finalizzati al mantenimento in efficienza del sistema di regimazione e smaltimento delle acque;

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Società Holcim (Italia), al Comune di Ternate (VA), alla Provincia di Varese, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;

3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www. https://www.silvia.servizirl.it/silvia/](https://www.silvia.servizirl.it/silvia/);

6. di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone

D.d.s. 7 aprile 2021 - n. 4678

Approvazione del sesto elenco dei concessionari/venditori abilitati, alla vendita di veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone fisiche residenti in Lombardia di cui alla misura di incentivazione prevista dalla d.g.r. n. 4266 del 8 febbraio 2021 - domande presentate dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Richiamati:

- il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 412 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del bacino padano a valere sul Fondo previsto dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104 in base al quale risultano assegnate a Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;
- il progetto relativo alla misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare inquinante rivolto ai privati cittadini con il relativo cronoprogramma a valere sul Programma di finanziamento trasmesso da Regione Lombardia in data 18/01/2021 e approvato dal Ministero dell'Ambiente in data 27 gennaio 2021;

Vista la d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266 che ha disposto:

- di approvare i criteri e le modalità di attuazione della nuova misura di incentivazione per il rinnovo di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale rivolto a persone fisiche residenti in Lombardia;
- di approvare i criteri e le modalità di attuazione dell'avviso pubblico per la registrazione dei soggetti abilitati alla vendita di veicoli a basso impatto ambientale previsti dalla misura di incentivazione;
- di individuare il Dirigente della Struttura ARIA della DG Ambiente e Clima, competente per materia, per l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della misura di incentivazione, ivi compresa la predisposizione dell'avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti venditori abilitati;

Vista altresì la d.g.r. del 15 febbraio 2021 n. 4315 che ha disposto, in particolare, di assegnare, per l'attuazione della misura di incentivazione approvata con la d.g.r. 4266 del 8 febbraio 2021, una dotazione finanziaria complessiva pari a € 36.000.000, a valere sul capitolo 9.08.203.14661, così ripartita:

- euro 18.000.000 sull'annualità 2021,
- euro 18.000.000 sull'annualità 2022;

Visto il decreto n. 1402 del 9 febbraio 2021 con il quale, in attuazione della d.g.r. 8 febbraio 2021 n. 4266, è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO rivolto ai soggetti venditori/concessionari di veicoli che intendono essere abilitati da Regione Lombardia quali fornitori del servizio di vendita di veicoli a basso impatto ambientale;

Considerato che l'avviso pubblico prevede:

- al punto B.2 che «A seguito di istruttoria positiva, i soggetti abilitati saranno inseriti all'interno dello specifico elenco consultabile dal singolo cittadino nella sezione dedicata al bando attuativo sul sistema bandionline e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.»;
- al punto C.1 che «Le domande di partecipazione all'avviso pubblico devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 dell'11 febbraio 2021. La procedura rimane aperta fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata del bando attuativo per l'anno 2021.»
- al punto C.4 che «L'istruttoria di ogni domanda presentata si conclude entro i 15 giorni successivi. Gli esiti dell'istruttoria sono comunicati al soggetto richiedente tramite comunicazione elettronica. A seguito della comunicazione di esito positivo, i soggetti abilitati possono procedere alla fornitura del servizio di vendita dei veicoli al cittadino previsti dalla d.g.r. n. 4266/2021 e dal relativo bando attuativo. In caso di mancata comunicazione entro i termini del procedimento fissati (15 giorni) venditori/concessionari sono abilitati ai sensi dell'istituto del silenzio-assenso previsto dall'art. 20 della legge 241/1990.»;

Visti:

- il decreto 2661 del 26 febbraio 2021 con il quale è stato approvato il primo elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 11 febbraio 2021 al 25 febbraio 2021;

- il decreto 3131 del 08 marzo 2021 con il quale è stato approvato il secondo elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 26 febbraio 2021 al 7 marzo 2021;
- il decreto 3522 del 15 marzo 2021 con il quale è stato approvato il terzo elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 8 marzo 2021 al 14 marzo 2021;
- il decreto 3874 del 22 marzo 2021 con il quale è stato approvato il quarto elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 15 marzo 2021 al 21 marzo 2021;
- il decreto 4261 del 29 marzo 2021 con il quale è stato approvato il quinto elenco dei concessionari/venditori abilitati relativo alle domande presentate dal 22 marzo 2021 al 28 marzo 2021;

Preso atto che:

- si è conclusa l'istruttoria delle domande presentate dal 29 Marzo 2021 al 06 Aprile 2021;
- a seguito dell'istruttoria svolta:
 - risultano ammesse le domande indicate in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
 - è stata data comunicazione elettronica dell'esito istruttorio ai soggetti destinatari.

Considerato che i concessionari/venditori che hanno ricevuto la comunicazione elettronica dell'esito istruttorio positivo a partire dal 1° marzo, data di avvio del bando attuativo della d.g.r. n. 4266/2021, sono stati abilitati - a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione - alla presentazione telematica delle domande di prenotazione dei contributi per conto dei cittadini;

Ritenuto: di approvare, il sesto elenco dei concessionari/venditori abilitati, relativo alle domande presentate dal 29 Marzo 2021 al 6 aprile 2021, riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di aggiornare periodicamente l'elenco dei concessionari/venditori abilitati, con successivi atti, fino alla chiusura della procedura di accreditamento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto.

DECRETA

1. di approvare, il sesto elenco dei concessionari/venditori abilitati, relativo alle domande presentate dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 2021, riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di aggiornare periodicamente l'elenco dei concessionari/venditori abilitati, con successivi atti, fino alla chiusura della procedura di accreditamento;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 14 aprile 2021

AII. 1 SESTO ELENCO CONCESSIONARI/VENDITORI ABILITATI ALLA VENDITA DI VEICOLI NELL'AMBITO DEL BANDO "RINNOVA AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI 2021"
ESITI ISTRUTTORI DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 29/03/2021 AL 06/04/2021
DOMANDE AMMESSE

ID domanda	Data di presentazione	Numero protocollo	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Sede op. Provincia	Sede op. Comune	Sede op. CAP	Sede op. Indirizzo
2758114	29/03/2021 18:22:35 107	T1.2021.0034907	NOVELLI 1934 S.R.L.	03388180105	03388180105	Genova	Genova	16149	VIA DI FRANCIA 34R
2758497	30/03/2021 09:49:54 415	T1.2021.0034971	PAGHERA BRUNO DI BESCHI PATRIZIA E C. S.A.S.	01541510986	01541510986	Brescia	Calcinato	25011	Via Statale, 99/101
2721316	30/03/2021 15:24:06 010	T1.2021.0035192	AUTOSTILE S.P.A.	01205010356	01205010356	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	42123	via beniamino disraeli 2/5

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 663 del 30 marzo 2021
Ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 - Piano delle opere pubbliche aggiornamento 7 - Finanziamento del progetto del comune di Magnacavallo di «Ripristino di immobile pubblico danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 ubicato in p.zza Marconi» - ID 52 e contestuale revoca dell'ordinanza n. 358 del 29 novembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Vista il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Vista da ultimo l'ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021, con cui il Commissario Delegato, ha approvato l'«aggiornamento 7 del piano delle opere pubbliche» ed ha inserito in «Allegato B: interventi in fase di progettazione», l'intervento «ripristino di immobile pubblico danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012

ubicato in p.zza Marconi», del Comune Di Magnacavallo (MN)», identificato con l'ID n. 52, con un contributo pari € 314.959,17

Visto inoltre il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni.

Richiamati, nello specifico dell'intervento in oggetto, i seguenti fatti:

- con l'ordinanza n. 358 del 29 novembre 2017 il Commissario Delegato ha approvato il finanziamento del progetto identificato con id n. 52 relativa al «ripristino di immobile pubblico danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 ubicato in p.zza marconi», del Comune Di Magnacavallo (MN)», con un contributo provvisorio complessivo pari a € 314.959,17;
- il Comune solo in fase di predisposizione della gara d'appalto ha rilevato la carenza autorizzativa alla modifica della destinazione d'uso, come previsto dalle norme regionali vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica;
- il Comune di Magnacavallo con Deliberazione di Giunta comunale n° 43 del 9 maggio 2019 ha approvato la Relazione in merito al programma di valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi;
- il Comune di Magnacavallo (MN), in data 15 ottobre 2019, ha quindi inoltrato la documentazione necessaria ai fini della richiesta di approvazione di un programma che prevede la valorizzazione alternativa di n. 6 alloggi liberi, siti nel Comune di Magnacavallo (MN), da ultimo integrata il 14 gennaio 2020;
- Regione Lombardia con deliberazione di Giunta n. 2791 31 ottobre 2020 ha approvato il programma per la valorizzazione alternativa all'alienazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Magnacavallo (MN) ai sensi della l.r. 16/2016 e s.m.i.

Vista quindi la nota prot.n. C1.2021.550 del 08 marzo 2021 con cui, a seguito di quanto sopra, il Comune di Magnacavallo ha trasmesso il nuovo progetto per il ripristino dell'immobile pubblico danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 ubicato in piazza Marconi, completo della specifica autorizzazione della competente soprintendenza, che nello specifico prevede la sostanziale conferma delle lavorazioni strutturali già segnalate ed ammesse con la precedente ordinanza n. 358, mentre il costo risulta maggiorato in conseguenza di intervenuti aumenti dei costi e dell'adeguamento degli spazi abitativi ad intervenute norme cogenti.

Vista inoltre la dichiarazione del 12 marzo 2021 con cui Sindaco pro tempore Arnaldo Marchetti attesta che la quota di cofinanziamento a suo tempo dichiarata nell'allegato A3 - Prot. n° 879 del 10 marzo 2015 per un importo di €. 55.000, trattandosi di fondi propri di Bilancio e non rimborsi assicurativi, ad oggi non è più disponibile.

Valutato quindi come ammissibile a contributo dalla Struttura Commissariale un quadro economico come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 379.362,18		€ 379.362,18
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 37.936,22		€ 37.936,22
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 37.936,22		€ 37.936,22
INDAGINE GEOLOGICA IVA COMP.	€ 1.829,17		€ 1.829,17
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 37.936,22		€ 37.936,22
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 495.000,00	(A)	€ 495.000,00

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 14 aprile 2021

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	(B)	
COFINANZIAMENTO	€ -	(C)	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	(D)	€ 495.000,00

con un nuovo contributo provvisorio a carico del Commissario delegato pari a € 495.000,00 con un incremento di € 180.040,83 rispetto a quanto già stabilito con la precedente ordinanza n. 358.

Dato atto che il *Comitato Tecnico Scientifico*, nella seduta del 23 marzo 2021, ha dato parere favorevole al finanziamento dell'intervento in oggetto come sopra meglio dettagliato.

Dato atto inoltre che l'ordinanza n. 358 più volte citata, alla luce dei fatti sopra esposti e del parere del Comitato tecnico Scientifico, è ormai divenuta inefficace sia per quanto riguarda i contenuti progettuali, non più perseguibili, che per gli importi finanziari, divenuti insufficienti.

Ritenuto pertanto, alla luce delle disposizioni vigenti,

- di ammettere un quadro economico come sopra valutato, con un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari € 495.000,00;
- di revocare contestualmente l'ordinanza n. 358 del 29 novembre 2017.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 440°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452.

Richiamate

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il quadro economico di intervento come segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 379.362,18
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 37.936,22
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 37.936,22
INDAGINE GEOLOGICA IVA COMP.	€ 1.829,17
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 37.936,22
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 495.000,00
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	
COFINANZIAMENTO	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 495.000,00

2. di stabilire che il contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato per l'intervento in oggetto è pari ad € 495.000,00;

3. che la spesa di cui al punto 2, pari a € 495.000,00 trova copertura sulle risorse trasferite al Commissario Delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 440°, della legge n.208/2015, capitolo 7452 ;

4. di revocare contestualmente l'ordinanza n. 358 del 29 novembre 2017;

5. di modificare l' «Allegato A: interventi finanziati» dell'ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 variando gli importi relativi all'intervento di «ripristino di immobile pubblico danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 ubicato in p.zza Marconi» del Comune di Magnacavallo - ID52, sostituendoli con gli importi approvati con il presente atto;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di Magnacavallo, di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 664 del 30 marzo 2021

Bando Inail 4 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quarto provvedimento - Presa d'atto della rinuncia ad un intervento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

- Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 *«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:
- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando *«idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione»*, nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visti i regolamenti UE che disciplinano la concessione di contributi *«de minimis»* n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, valido per tutti i settori di cui in particolare si richiama la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, valido per il settore agricolo.

Visto il Regolamento UE n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo entrato in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea avvenuta il 22 febbraio 2019 e con il quale è stato elevato il massimale di contribuzione per il settore agricolo a € 20.000,00 nel triennio in luogo del precedente € 15.000,00, con la conseguente applicazione del nuovo limite a tutti gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016.

Viste le proprie precedenti ordinanze:

- 20 febbraio 2013, n. 14 del *«Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013»* e ss.mm.ii.;
- 22 dicembre 2016, n. 281 *«Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione*

delle attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quarto provvedimento» e ss.mm.ii.;

- 26 gennaio 2019, n. 457 con la quale, fra l'altro, si è disposto di utilizzare le risorse residue di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2012 e s.m.i. di € 1.000.000,00 per finanziare, in luogo delle risorse di cui all'art. 1 comma 443 della legge 208/2015, gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 281 in deroga a quanto previsto in ordinanza.
- 16 aprile 2019, n. 482 con la quale il Commissario ha preso atto dell'approvazione di alcuni interventi da parte del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) ed ha concesso una prima trancia di contributi per il miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016;
- 4 ottobre 2019, n. 515 con la quale il Commissario ha preso atto dell'approvazione degli ultimi tre interventi da parte del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) ed ha concesso una ulteriore trancia di contributi per il miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016;

Atteso che l'ordinanza commissariale n. 281, con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione delle istanze di contributo per interventi di miglioramento sismico anche con rimozione delle carenze strutturali, è finanziata secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 457 con una somma pari a € 1.000.000,00 depositata sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a *«Commissario Presidente Regione Lombardia d.l. 74/2012»*, aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, sezione di Milano, capitolo 999.

Considerato altresì che, l'ordinanza n. 281 e s.m.i stabiliva in origine, all'articolo 5, comma 1°, che la funzione di *Responsabile del Procedimento* ai sensi della l. 241/90 e ss.mm.ii. dovesse essere assunta dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), così come definito dall'ordinanza del commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i per il settore *«Agricoltura e Agroindustria»*, sia per le attività di valutazione delle istanze presentate, quanto per la successiva valutazione delle rendicontazioni della spesa ai fini della liquidazione dei contributi.

Considerato, altresì, che l'ordinanza n. 503 del 1° agosto 2019 ha modificato detto articolo 5 *«Responsabile del Procedimento»* della citata ordinanza n. 281, al comma 1, stabilendo testualmente *«1. La funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi della l. 241/90 e ss.mm.ii. è assunta dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) definito con ordinanza del commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i per il settore «Agricoltura e Agroindustria» per le attività di valutazione delle istanze presentate e di eventuale concessione del relativo contributo. La funzione di responsabile del procedimento per le successive fasi di valutazione della rendicontazione della spesa e di eventuale liquidazione dei contributi, è assunta dal Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di cui alle ordinanze nn. 3 e 51.» e sopprime al comma 1° dell'articolo 7 «Erogazione dei Contributi» della suddetta ordinanza commissariale n. 482, le parole: «al SII, di cui all'art. 5.».*

Dato atto del fatto che, fra l'altro, con la succitata Ordinanza n. 515, è stato finanziato il progetto GeFO ID87413799, richiedente Società Agricola Altemani Norberto e Alfredo s.s. (C.F./PIVA 01787470200).

Preso atto della nota p.e.c. del 27 marzo 2021, del geom. Samuele Benassi, tecnico incaricato della Società Agricola Altemani, assunta in atti con protocollo n.C1.2021.0000751 del 29 marzo 2021, con la quale si trasmette l'atto di formale rinuncia all'intervento GeFO ID87413799, sottoscritto dai legali rappresentanti della stessa.

Ritenuto conseguentemente di dover adempiere alla succitata rinuncia, procedendo al contempo alla chiusura del CUP relativo al progetto, nonché all'annullamento della riserva effettuata all'interno del sistema informativo SIAN/RNA, con SIAN-COR n. 554789, in modo da sbloccare l'importo del contributo concesso e rinunciato all'interno dei massimali *de minimis*.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*, ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 14 aprile 2021

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto della formale rinuncia all'intervento GeFO ID87413799, trasmessa dal tecnico incaricato geom. Samuele Benassi e sottoscritta dai legali rappresentanti della Società Agricola Altemani, assunta in atti con protocollo n. C1.2021.0000751 del 29 marzo 2021;

2. di incaricare la Struttura Commissariale di procedere alla cancellazione del CUP relativo al suindicato progetto, nonché all'annullamento della riserva effettuata all'interno del sistema informativo SIAN/RNA, con SIAN-COR n. 554789, in modo da sbloccare l'importo del contributo concesso e rinunciato all'interno dei massimali de minimis;

3. di trasmettere il presente atto alla *Società Agricola Altemani Norberto e Alfredo s.s.* (C.F./P.IVA 01787470200), nonché di pubblicare lo stesso nel BURL e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana